

Date di vigenza

06/07/2006	entrata in vigore	mostra documento vigente dal 06/07/2006
19/04/2012	modifica	mostra documento vigente dal 19/04/2012
07/05/2015	modifica	mostra documento vigente dal 07/05/2015

Documento vigente dal 07/05/2015

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2006 ,n. 6

Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 21/06/2006

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' [articolo 39, comma 1, dello statuto regionale](#) . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

TITOLO I*Disposizioni generali***Art. 1***Finalità.*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell' [articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina:

- a) l'individuazione delle fasce di contribuenza cui è suddivisa, a fini elettorali, la prima sezione;
- b) le modalità ed i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- c) il procedimento elettorale per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- d) l'elezione del presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) l'approvazione degli statuti e loro modificazioni ed integrazioni;
- f) l'esercizio dell'attività di controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi di bonifica concernenti:
 - 1) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - 2) i conti consuntivi;
 - 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
 - 4) la proclamazione degli eletti nel Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui all' [articolo 9](#) ;

g) l'esercizio del potere di vigilanza e controllo ai sensi dell' [articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Organizzazione e funzionamento

Art. 2

Fasce di contribuenza.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto la prima sezione dell'assemblea dei consorziati di cui all' [articolo 14, comma 1, lettera a\) della L.R. n. 30/2004](#) è suddivisa in tre fasce di contribuenza.

2. Appartengono alla prima fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso.

3. Appartengono alla terza fascia di contribuenza i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono obbligati i consorziati della prima fascia, e il numero totale delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso, decurtate del numero delle ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Appartengono alla seconda fascia di contribuenza i soggetti non inclusi nella prima e nella terza fascia.

5. Nel caso in cui il rapporto di cui ai commi 2 e 3 dia un risultato con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, questo è arrotondato alla unità superiore.

6. I contributi cui fare riferimento per l'individuazione dell'ammontare totale della contribuenza e del numero totale dei consorziati contribuenti sono quelli risultanti dagli avvisi di pagamento dei contributi inviati dal consorzio nell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

[7.] [\[4\]](#)

7. La cartella esattoriale, il cui importo dell'imposta è inferiore ad euro diciassette (€ 17,00), è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesta entità. [\[5\]](#)

7 bis. Ai fini della formazione del ruolo, l'importo di cui al comma 7 è determinato in base alla sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile appartenente alla medesima ditta. [\[6\]](#)

7 ter. Qualora al termine di un quinquennio l'importo dell'imposta non raggiunge il limite di euro diciassette (€ 17,00), l'imposta è comunque riscossa mediante cartella esattoriale. [\[7\]](#)

Art. 3

Elenchi degli aventi diritto al voto.

1. Il consorzio di bonifica, di seguito denominato «consorzio», predispone, secondo le modalità e i termini previsti dallo [Statuto](#) , due elenchi degli aventi diritto al voto distinti sulla base delle sezioni elettorali di appartenenza, ai fini del rinnovo del Consiglio di amministrazione di cui all' [articolo 15, comma 1, della L.R. n. 30/2004](#) .

2. L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione è costituito dai soggetti indicati all' [articolo 14, comma 1, lettera a\), della L.R. n. 30/2004](#) e obbligati al pagamento dei contributi consortili stabiliti dal consorzio stesso.

3. L'elenco della prima sezione è suddiviso nelle tre fasce di contribuenza di cui all' [articolo 2](#) . Per ciascun iscritto sono indicati almeno: la natura giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui il consorzio indice le elezioni.

4. L'elenco della seconda sezione è costituito dai legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio, o loro delegati.

5. Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal Presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli organi consortili e sono pubblicati mediante affissione nell'albo consortile e nell'albo pretorio dei comuni e delle comunità montane ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

6. I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al [comma 5](#) entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.

7. Gli elenchi di cui al [comma 5](#) sono depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio, dei comuni e delle comunità montane, ricadenti nel comprensorio di bonifica, fino alla data delle elezioni.

8. Il Consiglio di amministrazione del consorzio decide in merito ai reclami di cui al [comma 6](#) nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati.

9. Avverso il provvedimento del Consiglio di amministrazione, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. Il Presidente della Giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.

10. In sede di prima applicazione, gli elenchi di cui al [comma 5](#) sono approvati sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 4

Indizione delle elezioni.

1. Il Presidente del consorzio di cui all' [articolo 10](#) , previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fissa la data delle elezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della [L.R. n. 30/2004](#) e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente convoca l'Assemblea dei consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente del consorzio non oltre quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni dispone l'affissione presso la sede del consorzio dell'avviso contenente la data di svolgimento delle elezioni ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

3. Della convocazione elettorale è data altresì notizia mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4. In applicazione dell' [articolo 27, comma 7, della L.R. n. 30/2004](#) e successive modifiche ed integrazioni, le prime elezioni sono indette entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli Statuti dei consorzi da parte della Regione.

Art. 5

Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione del consorzio si svolge contemporaneamente e separatamente per le due sezioni elettorali di cui all' [articolo 14 della L.R. n. 30/2004](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Elezione del Consiglio di amministrazione, prima sezione.

1. L'elezione dei sette membri del Consiglio di amministrazione da eleggere nell'ambito della prima sezione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia.

2. Ogni fascia elegge un numero di rappresentanti sul totale da eleggere, pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. In caso di frazioni con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, si arrotonda alla unità superiore.

3. Ogni consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto al [comma 4](#) . Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia in cui risulta maggior contribuente.

4. Nell'ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia personalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario dell'avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L'intestatario può delegare altro comproprietario all'esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui al [comma 11](#) e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al consorzio entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

6. Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza.

7. Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall' [articolo 8](#) , devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

8. Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.

9. Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna fascia di contribuenza.

10. Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle liste delle rispettive fasce di contribuenza.

11. Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato [\[... \]](#) [\[8\]](#) **iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante**[\[9\]](#) . La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.

12. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.

13. La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

14. In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

15. Nell'ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal Consiglio di amministrazione colui che è gravato da maggior contribuenza e, in caso di parità, il più anziano di età.

16. La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al [comma 15](#) , determina la riduzione di un componente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata.

Art. 7

Elezione del Consiglio di amministrazione, seconda sezione.

1. Partecipano alla elezione dei due rappresentanti della seconda sezione elettorale del Consiglio di amministrazione del consorzio, i legali rappresentanti dei comuni, o loro delegati ed

i legali rappresentanti delle comunità montane, o loro delegati, appartenenti allo stesso comprensorio di bonifica.

2. L'elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima sezione, sulla base di una lista suddivisa in due elenchi di candidati: uno per i legali rappresentanti dei comuni, ed uno per i legali rappresentanti delle comunità montane.

3. Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale del medesimo comprensorio di bonifica esprimono il voto indicando due preferenze: una a favore dei candidati dei comuni e una a favore dei candidati delle comunità montane.

4. Il voto può essere espresso anche in assenza della lista di cui al [comma 2](#) , secondo le modalità di cui al [comma 3](#) .

5. Il voto è segreto, personale e non delegabile.

6. Nel caso in cui un comune o una comunità montana ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell'ente, o suo delegato, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del Consiglio di amministrazione del consorzio e può essere eletto ove lo stesso risulti rappresentante dell'ente il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.

7. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.

8. Qualora il rappresentante del Consiglio di amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l'ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di consigliere del consorzio. Il Consiglio di amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla sua sostituzione con il candidato primo non eletto.

Art. 8

Presentazione e accettazione delle liste.

1. Le liste di cui agli articoli 6 e 7 sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore tredici del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del consorzio all'uopo designati.

2. Le liste sono approvate con provvedimento del Consiglio di amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

3. Il procedimento elettorale dalla fase della presentazione delle liste dei candidati alla proclamazione degli eletti è disciplinato da apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 9

Proclamazione degli eletti.

1. La proclamazione degli eletti è effettuata entro quindici giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del Consiglio di amministrazione uscente, previa verifica dell'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme in materia.

2. La delibera di cui al [comma 1](#) è trasmessa al Servizio regionale di cui all' [articolo 11](#) entro cinque giorni dalla data di adozione.

3. Il consorzio dà comunicazione della proclamazione degli eletti mediante affissione della deliberazione di cui al [comma 1](#) , presso la propria sede. I risultati delle elezioni possono essere comunicati anche mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 10*Elezione del Presidente.*

1. Trascorsi trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti di cui all' [articolo 9](#) e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla stessa data, il Presidente uscente del consorzio convoca il nuovo Consiglio di amministrazione per l'elezione del Presidente e del vice-presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta e fino alla nomina del Presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di età.

3. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.

4. L'elezione del vice-presidente si svolge con le modalità di cui al [comma 3](#) .

Titolo III*Vigilanza e controllo***Art. 11***Struttura regionale competente.*

1. Il Servizio Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni della Direzione regionale Attività produttive, di seguito denominato Servizio III, ai sensi dell' [articolo 25 della L.R. n. 30/2004](#) e successive modifiche ed integrazioni, istruisce gli atti e i procedimenti concernenti le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi ai fini dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all' [articolo 12](#) .

Art. 12*Atti soggetti ad approvazione e controllo.*

1. La Giunta regionale approva gli Statuti e loro modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi concernenti:

- a) bilanci annuali e pluriennali di previsione e le relative variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
- d) proclamazione degli eletti nel Consiglio di amministrazione.

Art. 13*Funzioni di vigilanza e controllo.*

1. I consorzi inviano al Servizio III gli atti da sottoporre ad approvazione o controllo di legittimità, di cui all' [articolo 12](#) , entro trenta giorni dalla data di adozione da parte del consorzio stesso.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui all' [articolo 12](#) , adotta le seguenti decisioni:

- a) approvazione, per gli statuti e loro modificazioni e integrazioni;
- b) visto di legittimità, per gli atti di cui all' [articolo 12, comma 2](#) ;
- c) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

d) annullamento parziale o totale.

3. Le richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e le decisioni di annullamento di cui al [comma 2](#) lettere c) e d), devono essere motivate con l'indicazione, rispettivamente, degli aspetti da chiarire o integrare e dei vizi relativi alla legittimità.

Art. 14

Esecutività degli atti.

1. Gli atti sottoposti a vigilanza e controllo ai sensi dell' [articolo 12](#) diventano esecutivi:

a) nell'ipotesi che la Giunta regionale adotti un proprio atto favorevole nella forma dell'approvazione, per gli statuti e loro modificazioni, ovvero del visto di legittimità, per gli atti di cui all' [articolo 12, comma 2](#) , entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;

b) nell'ipotesi che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, la Giunta regionale non adotti alcuna decisione.

2. Il termine previsto al [comma 1, lettera a\)](#) può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi richiesti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio di cui all' [articolo 13, comma 2, lettera c\)](#) , l'atto decade automaticamente e non produce alcun effetto se, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono chiarimenti o gli elementi richiesti.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio di ciascun anno.

Art. 15

Pubblicazione.

1. Gli atti soggetti a vigilanza e controllo di cui all' [articolo 12](#) sono esposti nella sede del consorzio che li ha adottati per un periodo di almeno quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione regionale di cui all' [articolo 14](#) , fatte salve le diverse previsioni dello [statuto](#) , relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.

Art. 16

Controllo ispettivo e potere sostitutivo.

1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.

2. Qualora il consorzio non adotti atti obbligatori per legge nei termini prescritti o non provveda alle modifiche ed agli adeguamenti degli atti per i quali sono stati posti rilievi o denunciate irregolarità, la Giunta regionale, accertata l'inadempienza, diffida il consorzio a provvedere entro il termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario «ad acta».

3. Nel caso di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni dello [statuto](#) e della normativa, ovvero di gravi e reiterate irregolarità amministrative e contabili, il Presidente della Giunta regionale, con decreto emanato su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio e la nomina di un commissario straordinario.

4. Il commissario straordinario di cui al [comma 3](#) , nel termine indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 17

Norme transitorie e finali.

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli atti di cui all' [articolo 12](#) iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi siano stati avviati.

2. In sede di prima applicazione, il collegio dei revisori dei consorzi resta in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione eletto secondo le modalità di cui all' [articolo 17 della L.R. n. 30/2004](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Norma di rinvio.

1. Quando leggi regionali, statuti, o altri provvedimenti fanno riferimento al Presidente della Deputazione amministrativa, esso è da intendersi riferito al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 6 giugno 2006

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 11 aprile 2012, n. 6.](#)

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 11 aprile 2012, n. 6.](#)

[6] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 11 aprile 2012, n. 6.](#)

[7] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 11 aprile 2012, n. 6.](#)

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 7.](#)

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 14 aprile 2015, n. 7.](#)